

Proc. 592/18 - 3 MAG. 2018

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

XIV SEZIONE CIVILE – FALLIMENTARE

Roma, 3.5.2018

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Roma
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti
ed Esperti contabili di Roma
Al Presidente del Consiglio Notarile del Distretto di Roma
loro sedi
e p.c. al Presidente del Tribunale
ai giudici delegati ai fallimenti
Al Direttore Amministrativo della Sezione Fallimentare
Ai signori Curatori

Premessa

La presente costituisce una integrazione delle Linee Guida in data 23 febbraio 2018, che ha ad oggetto la diversa materia della obbligatorietà della pubblicazione delle vendite coattive sul Portale delle Vendite Pubbliche a partire dal 19 febbraio 2018 e fa riferimento alla entrata in vigore dalla Disciplina sulle vendite telematiche.

Deve ribadirsi in primo luogo che sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2018 è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 dicembre 2017 di *“accertamento della piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche”* e su quella del 20 gennaio successivo il Provvedimento del 12 gennaio 2018 del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati di adozione delle specifiche tecniche del Portale stesso, sicchè a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del Decreto che accerta la piena funzionalità del PVP, ovvero alla data 11 aprile 2018, sono divenute operative le disposizioni sulle vendite

telematiche dettate nell'ambito del codice di procedura civile, e segnatamente dagli artt. 569 co 4 c.p.c. per le vendite immobiliari e 530 co. 6 c.p.c. per le vendite mobiliari.

Va ricordato altresì che, ai sensi dell'art. 161 ter disp. att. cpc, le modalità di svolgimento delle vendite telematiche sono disciplinate da un apposito decreto ministeriale. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.M. 32/2015 che all'art. 26 rimandava ad ulteriori specifiche tecniche da adottare a cura della DGSIA per la sua definitiva attuazione.

Considerato la novità del meccanismo delle aste telematiche, e tenuto conto che per i primi esperimenti di vendita si devono necessariamente immaginare gli inevitabili problemi applicativi connessi alla attuazione di un meccanismo ancora non rodato del tutto, la Sezione ritiene opportuno, allo stato, suggerire una particolare prudenza nel ricorso a tale modalità di vendita, al fine di evitare possibili ostacoli e lungaggini che possano ritardare la procedura.

LINEE GUIDA

Va premesso che la disciplina introdotta per le vendite telematiche si declina nell'ambito concorsuale in maniera diversa rispetto all'ambito delle esecuzioni forzate individuali.

Mentre, come si è detto, a partire dal 11 aprile 2018 le vendite coattive disposte in sede di esecuzione individuale, ivi comprese quelle immobiliari, dovranno svolgersi necessariamente con modalità telematiche, con specifico riferimento alle vendite disposte **nell'ambito delle procedure concorsuali**, invece, occorre chiarire che **l'obbligatorietà della vendita telematica è limitata solo ad una specifica tipologia di vendite** secondo quanto chiarito *infra*.

Invero deve essere sottolineato come la disciplina delle vendite telematiche costituisce parte integrante del sistema delle vendite forzate inserito nell'ambito del Libro III, capo IV del

codice rito. **E' dunque una disciplina squisitamente connessa alle vendite che si svolgano secondo le regole del codice di procedura civile.** Ne consegue, nell'ambito fallimentare, che essa si rende necessaria nei soli casi in cui la vendita sia rimessa all'attività del GD, il quale le effettuerà *“secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”*.

In altri termini le vendite in modalità telematica nell'ambito fallimentare sono divenute obbligatorie **esclusivamente in quelle procedure in cui la vendita sia stata disposta ex art. 107 comma secondo L.F.**

Pare opportuno chiarire a questo proposito che devono ritenersi qualificabili come vendite disposte ai sensi del suddetto comma dell'art. 107 L.F. tanto le vendite disposte con ordinanza del Giudice Delegato che prevedano la celebrazione della vendita dinanzi a sé, quanto le vendite disposte dal medesimo G.D. con ordinanza di delega delle operazioni di vendita al professionista delegato (ex art. 591 bis c.p.c.).

Di contro, tutte le vendite proposte nel programma di liquidazione, con apposito disciplinare di vendita all'uopo congegnato e da effettuarsi **a cura del curatore ovvero di altro professionista a ciò incaricato dal curatore medesimo**, con le più disparate forme, purchè rispettose dei criteri di competitività enunciati nell'107 comma primo L.F., devono essere qualificate come **“vendite competitive”**, e come tali libere nella forma e non vincolate alla disciplina codicistica, e dunque anche non soggette alla nuova disciplina delle vendite in forma telematica.

Ne deriva quindi che **la determinazione delle modalità di vendita, e la conseguente sua sottoposizione alla disciplina delle aste telematiche o meno, nel fallimento è una scelta che effettua il curatore nell'ambito del programma di liquidazione,** ferma restando la obbligatorietà della pubblicazione sul PVP a norma del nuovo art. 490 c.p.c., come già chiarito nella precedente circolare.

La disciplina che deve ritenersi applicabile alla luce delle recenti innovazioni, nelle procedure concorsuali è invero la seguente:

A) PROCEDURE DI “NUOVO RITO”

Per le procedure di in cui ad oggi non è ancora stato depositato il programma di liquidazione, il curatore può optare nel programma stesso o per la vendita competitiva ex art. 107 L.F. primo comma, senza essere obbligato alla vendita telematica, o per la vendita effettuata dal GD ai sensi dell'art. 107 secondo comma L.F., nel qual caso si dovrà necessariamente procedere alla vendita telematica.

Nelle procedure in cui invece è stato già depositato il programma di liquidazione, se nel programma era stato previsto il ricorso alle vendite competitive ex art. 107 L.F. primo co., il curatore non è vincolato alla vendita telematica (per la quale potrà in seguito optare solo modificando il programma di liquidazione), mentre nel caso in cui avesse optato per la vendita rimessa al GD ex art. 107 II co L.F. (anche se la vendita viene dal GD delegata ad un professionista) deve ritenersi soggetto necessariamente alla vendita telematica.

In sostanza, nelle procedure in cui il Curatore non intenda procedere con le vendite telematiche, dovrà “semplicemente” proporre nel programma di liquidazione il ricorso alle vendite col meccanismo competitivo alla luce del disposto di cui all’art. 107, co. 1, l.f., ovvero proporre una modifica del programma di liquidazione passando dalla vendita ex art. 107 co 2 alla vendita competitiva.

B) PROCEDURE “VECCHIO RITO”

Come è noto, nella normativa di “vecchio rito” le vendite erano regolate tutte, ex art. 105 l.f., dalle disposizioni del codice di procedura civile.

In seguito, la disciplina transitoria contenuta del D.lgs. n. 169/2007 espressamente ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 7 comma sesto del medesimo Decreto Legislativo trovino applicazione anche per le procedure concorsuali già pendenti al momento della entrata in vigore della riforma (l'art. 22 comma 3 di tale decreto - che ha introdotto il testo attuale dell'art. 107 commi 1 e 2 l.f. - letteralmente recita: "*Gli articoli 7, comma 6, 18, comma 5, e 20 si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti.*").

Per quanto qui interessa, quindi, si può concludere che le norme contenute nell'art. 107 l.f., che prevedono la scelta del curatore tra la vendita competitiva di cui al primo comma e la vendita del GD di cui al secondo comma, si applicano anche alle procedure fallimentari di "vecchio rito".

In queste procedure "vecchio rito", nella maggior parte dei casi, il curatore aveva già richiesto al GD l'emissione dell'ordinanza di vendita secondo il codice di procedura civile.

In tali ipotesi, in assenza di apposita istanza del curatore volta ad utilizzare le vendite competitive, dovrà farsi applicazione della particolare disciplina di cui all'art. 108 vecchia formulazione, integrata dalle disposizioni codicistiche in quanto compatibili, in ragione del richiamo mobile contenuto nell'art. 105 L.F. vecchia formulazione, con **conseguente obbligatorietà delle vendite telematiche.**

Ove quindi, **anche per le vendite vecchio rito il curatore ritenga opportuno ricorrere alla cd. vendite competitive al fine di evitare per il momento l'utilizzo delle aste telematiche, come suggerito in premessa, dovrà depositare apposita istanza rivolta al Giudice Delegato per procedere ai sensi dell'art. 107 I comma L.F..**

In sintesi le aste telematiche devono ritenersi:

- **facoltative** per le vendite nelle procedure NUOVO RITO ex art. 107 co 1 L.F. (cd. vendite competitive);

- **obbligatorie** per le vendite nelle procedure NUOVO RITO ex art. 107 co 2 L.F. (sia che vengano svolte innanzi al giudice delegato ex art. 591 bis co. 2, sia che vengano dal GD delegate al professionista ex art. 591 bis co.1 cpc);
- **obbligatorie** per le vendite nelle procedure VECCHIO RITO, per le quali non si sia stata fatta richiesta di modifica del meccanismo di vendita;
- **facoltative** per le procedure VECCHIO RITO, per le quali invece si sia stata fatta richiesta di modifica del meccanismo di vendita al fine di procedere con la vendita competitiva ex art. 107 co 1 L.F.

Si comunichi ai curatori fallimentari iscritti all'elenco della Sezione e si pubblichi sul sito del Tribunale.

Il presidente della Sezione

Dott. Antonino La Malfa

